

*TERNA – Consultazione modifiche al regolamento del sistema di garanzie di dispacciamento*

**Osservazioni di Elettricità Futura**

15 gennaio 2019

La delibera n. 111/06 dell'Autorità per Energia Reti Ambiente, all'articolo 49 dell'Allegato A prevede che i soggetti partecipanti al Mercato dei Servizi di Dispacciamento prestino delle garanzie nei confronti di Terna, che gestisce tale mercato.

Il Codice di Rete Terna recepisce tali disposizioni nell'allegato 61, che riporta il Regolamento del Sistema di Garanzie, oggetto di modifica con la presente consultazione.

In generale, Elettricità Futura condivide la necessità di fornire una risposta all'aumento dell'esposizione del sistema al rischio di controparte in un contesto di mercato che negli ultimi tempi ha evidenziato un incremento delle situazioni di sofferenza economico-finanziaria di alcuni operatori che agiscono in qualità di utenti del dispacciamento. Si ritiene infatti che tutti gli operatori che partecipano ai mercati elettrici debbano garantire un'adeguata solidità finanziaria ed affidabilità nell'adempiere correttamente alle obbligazioni contrattuali.

Con riferimento specifico alle proposte di modifica di Terna, si concorda con la proposta di innalzare il *floor* della prima garanzia in modo da contrastare condotte opportunistiche tenute da quei soggetti che stipulano contratti di dispacciamento per un numero di ridotto di punti, per poi aumentare repentinamente tale numero senza però garantire il necessario adeguamento fidejussorio.

Pur non nutrendo particolari dubbi a riguardo, si ritiene opportuno – in ottica di maggior trasparenza – specificare che la proposta di incremento del *floor* della prima garanzia non produrrà effetti retroattivi e, dunque, sarà applicato esclusivamente ai nuovi operatori che sottoscrivono per la prima volta un contratto di dispacciamento e non agli operatori già attivi sul mercato al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il tema che presenta maggiori profili di criticità è quello relativo alle tempistiche di integrazione della garanzia (passaggio da 10 a 3 giorni lavorativi).

In primo luogo, tale termine risulta troppo stringente e non rispetta i tempi tecnici necessari alla gestione della pratica con gli istituti finanziari, che possono essere inoltre complicati da fattori esogeni (e.g. errori da parte dell'Istituto bancario di riferimento, necessità per lo stesso di far approvare le richieste dal Risk Committee interno, etc.).

In secondo luogo, il deposito di somme come integrazione della garanzia per rispettare il termine proposto non dovrebbe essere considerato una modalità valida, in quanto prevede un'uscita di cassa per gli operatori e ne modifica la posizione finanziaria. Si evidenzia inoltre che, nella proposta relativa all'integrazione tramite deposito, non viene stabilita una tempistica di restituzione dello stesso all'operatore che ha temporaneamente provveduto in tal modo.

Si propone pertanto di ridurre il termine per l'integrazione della garanzia da 10 a 7 giorni lavorativi, che potrebbero rappresentare un adeguato lasso di tempo per espletare la richiesta di integrazione. Peraltro, già nel 2015, nell'ambito di una consultazione sul medesimo tema, Terna stessa aveva proposto giusto un termine di 7 giorni lavorativi. Ad ogni modo, ogni eventuale modifica su tale punto,

in considerazione dei forti impatti che deriverebbero, dovrebbe entrare in vigore non prima del 1° gennaio 2020.

Infine, con riferimento all'incremento del periodo di tempo necessario al fine di accedere ai benefici connessi al requisito di onorabilità, si condivide in generale l'orientamento di Terna, ma si propone di fissare una durata di tale periodo intermedia tra quanto previsto attualmente (6 mesi) e la proposta contenuta nel presente documento di consultazione (12 mesi).